

Lettera Circolare n° 22864 del 16/12/1988

Impianti di produzione di calore alimentati a combustibile gassoso contigui e/o sottostanti ad ambienti destinati ad affollamento di persone - Criteri per la concessione di deroghe.

emanata da Ministero dell'Interno

stato: norma vigente

Per opportuna conoscenza si informa che da parte del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi è in fase di avanzato studio l'aggiornamento delle norme di sicurezza, contenute nella circolare n. 68 del 25 novembre 1969 e successive modificazioni, relative agli impianti di produzione di calore alimentati a combustibile gassoso.

Il predetto Comitato ha preso in esame, in via prioritaria, l'argomento relativo alla ubicazione degli impianti in locali contigui e/o sottostanti ad ambienti destinati ad affollamento di persone; tale argomento, come è noto, dà luogo a numerose incertezze interpretative e conseguenti richieste di pareri e deroghe a questo Ministero dovute, tra l'altro alla attuale fase di metanizzazione in atto nel Paese.

Al riguardo è stato approvato l'allegato documento contenente le condizioni che devono essere osservate per consentire l'ubicazione di impianti termici a gas - con densità non superiore a 0,8 e pressione di alimentazione non superiore a 0,4 bar - in locali contigui e/o sottostanti ad ambienti con densità di affollamento non inferiore a 0,4 ed ai relativi sistemi di vie di uscita.

In attesa della definitiva e completa revisione della citata normativa questo Ministero concederà, in linea di massima, le deroghe a quanto indicato al punto 2.2 della circolare n. 68/1969 e alle lettere-circolari n. 14023/4183 del 24 giugno 1974 e n. 25483/4183 del 25 ottobre 1974, prevedendo quali misure alternative le condizioni riportate nell'allegato alla presente lettera-circolare.

Si pregano pertanto gli Uffici in indirizzo di tener conto di quanto sopra nella istruttoria delle istanze di deroga che fin da ora verranno presentate in proposito, e che, ovviamente, dovranno essere trasmesse secondo le modalità contenute nell'art. 21 del D.P.R. n. 577/1982; in tal caso dovrà essere esplicitamente dichiarato che: "...sono previste le misure di sicurezza alternative contenute nella lettera-circolare n. 22865/4134".

Torneranno utili eventuali elementi ed osservazioni da parte di codesti Uffici.

ALLEGATO- Lettera Circolare n.22864/4134 del 16 dicembre 1988

Gli impianti termici a gas con densità 0,8 e pressione di alimentazione fino a 0,04 bar, possono essere installati in locali contigui e/o sottostanti ad ambienti con densità di affollamento 0,4 valore contenuto nelle norme specifiche, ovvero dichiarato dal titolare dell'attività, ed ai relativi sistemi di vie di uscita (punto 3.11, D.M. 30 novembre 1983), alle seguenti condizioni:

- a) il locale contenente l'impianto deve avere almeno una parete, di sviluppo lineare orizzontale non inferiore al 20% del perimetro del locale, attestata su spazio scoperto (punto 1.12, D.M. 30 novembre 1983);
- b) il locale contenente l'impianto deve avere aerazione permanente diretta dall'esterno, realizzata sulla parete attestata su spazio scoperto e/o in copertura;
- c) al fine di ridurre la probabilità di formazione di sacche di gas, l'aerazione deve essere ottenuta tramite apertura priva di serramenti, di forma quadrangolare, con il lato superiore a filo dell'intradosso del solaio, è consentita la protezione dell'apertura di aerazione con grigliati metallici (rete e/o aletta antipioggia) a condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione.

Il solaio del locale deve essere piano, orizzontale (o con pendenza tale da favorire la fuoriuscita di gas) privo di sporgenze o rientranze.

Nel caso di locali aventi copertura a volta o simili, l'apertura di aerazione deve essere realizzata e collocata in modo da soddisfare la suddetta condizione di ridurre la probabilità di formazione di sacche di gas;

- d) l'apertura di aerazione deve essere estesa a tutta la lunghezza della parete attestata su spazio scoperto e la sua altezza, rispetto all'intradosso del solaio, deve essere in ogni punto non inferiore a 0,50 m.; la sua parte superiore deve essere comunque a filo con l'intradosso del solaio.

Ove l'aerazione sia realizzata sulla copertura del locale, la relativa apertura deve essere ubicata nella parte più alta e avere superficie netta permanente non inferiore a 0,50 m².

In ogni caso l'ampiezza di superficie di aerazione deve non essere inferiore a quanto stabilito dalla circolare n. 68/1969 aumentata del 50%.